

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE**  
" Vi. Te Vignai di Territo "  
\* \* \*

**Denominazione - durata - scopi**

**Art. 1.**

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita, un'Associazione culturale con denominazione " Vi. Te Vignai di Territo "

avente sede in PEZZOLO BARDO (TN)

**Art. 2.**  
" Vi. Te Vignai di Territo " è una associazione senza alcuna finalità di lucro, ma esclusivamente di interesse culturale e di tutela della natura, dei suoi cicli e della fertilità della terra. La durata dell'Associazione si intende illimitata.

**Soci e quota associativa**

**Art. 3.**

All'Associazione possono aderire tutte le aziende agricole che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le categorie di soci sono denominate nel seguente modo:

- **Soci Fondatori:** tutti i sottoscrittori dell'Atto costitutivo dell'Associazione.
- **Soci Ordinari:** le aziende agricole che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- **Soci Sostenitori:** i soci e non soci i quali, donando liberamente somme di denaro a favore dell'Associazione, ne permettono un più solido sostentamento.

La qualità di socio si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per:

- il venir meno dei requisiti di socio come sopra definiti;
- per esclusione, in caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione;
- per morosità nel pagamento delle quote associative;

- per decisione unanime motivata del Consiglio direttivo.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci partecipano all'attività dell'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto: intervengono, tra l'altro, alle Assemblee dei soci con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

**I soci sono tenuti** alla corresponsione della quota annuale nella misura fissa deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci provvedono al versamento della quota associativa annuale in denaro di cui al precedente comma entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo, suddividendo la contribuzione nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

**Scopi**

**Art. 4.**

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i principi e i valori della produzione agricola biologica e biodinamica nel rispetto dei cicli naturali e della fertilità della terra.

Pertanto i suoi scopi principali sono:

- sviluppare la conoscenza della cultura legata al vino naturale e all'educazione alimentare nei confronti dei consumatori;
- valorizzare l'agricoltura biologica e biodinamica;
- promuovere la cultura biologica e biodinamica, i vini naturali prodotti e i loro disciplinari di produzione, i soci aderenti e le loro attività;

- sviluppare e promuovere la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, anche tramite l'assegnazione di apposite borse di studio;
- coordinare e rafforzare le attività e iniziative dedicate al vino naturale e collaborare nell'organizzazione di iniziative, manifestazioni fieristiche e attività del settore vitivinicolo a livello regionale, nazionale e internazionale;
- partecipare a mostre, convegni e manifestazioni ;
- partecipare ad altre organizzazioni od enti, senza scopo di lucro, che si propongano di contribuire direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi di diffusione della conoscenza dei principi e dei valori di cultura ambientale della produzione agricola biologica e biodinamica a tutela della natura

#### **Art. 5.**

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- disponibilità di una sede operativa, da mettere a disposizione, in cui realizzare la propria attività.
- eventuali contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, di enti pubblici e privati, anche in base alle vigenti norme in materia.
- quote associative pagate dagli associati così come definite dall'art. 3 (tre).
- contributi integrativi per i servizi prestati ai singoli associati.
- elargizioni liberali di associati o di terzi (persone fisiche od enti).
- donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

#### **Organi**

#### **Art. 6.**

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea generale degli Associati.
- Consiglio Direttivo.
- Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.
- Collegio dei revisori dei Conti o Revisore dei conti.
- Comitato scientifico.
- Collegio dei Proviviri.

#### **Assemblea generale**

#### **Art. 7.**

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 3 (tre) dello Statuto.

#### **Art. 8.**

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- approvare gli orientamenti generali dell'Associazione.
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 (tredici) dello Statuto ed eleggere, se necessario, i proviviri.
- approvare il programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione.
- approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione.
- stabilire le quote associative annuali dei soci.
- esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

#### **Art. 9.**

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede di volta in volta individuata.

Per salvaguardare la democraticità, ma anche l'unità gestionale dell'Associazione, si conviene che:

- le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque numero degli intervenuti.
- per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorrono almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### **Art. 10.**

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta. Il voto con delega non è valido nei seguenti casi:

- per l'elezione del Consiglio direttivo.
  - per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo.
- Ogni socio non può rappresentare con delega più di un altro socio.

#### **Art. 11.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi,

l'Assemblea elegge il presidente di riunione. Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale.

#### **Art. 12.**

I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta, inviata per posta, anche elettronica o altri mezzi informatici, a ciascun socio almeno otto giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 13.**

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo sarà costituito dal Presidente e da 2 (due) a 4 (quattro) Consiglieri, questi ultimi anche non soci.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile e vota a maggioranza.

Il Consiglio ha il compito di:

- Attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
- Elaborare e redigere i bilanci di previsione e i consuntivi di gestione.
- Deliberare sull'ammissione di nuovi associati.
- Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente.
- Eleggere il Segretario e il Tesoriere, che possono essere nominati tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la partecipazione a enti pubblici e privati, che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'assemblea dei Soci.

Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

#### **Art. 14.**

Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

#### **Art. 15.**

Il Consiglio direttivo rimane in carica fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio del mandato e per i membri con le seguenti eccezioni:

- sostituzione del componente decaduto nel caso di recesso automatico (cessato dal diritto di appartenenza all'Associazione), con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione, da nominare in occasione della prima assemblea.
  - dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione e nominare in occasione della prima assemblea.
- I membri del Consiglio direttivo uscenti possono essere rieletti.

#### **Art. 16.**

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso. Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- **rappresentanza legale** dell'Associazione;
- convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- direzione amministrativa dell'Associazione;
- stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
- sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio. Tali facoltà spettano, in caso di impedimento od assenza del Presidente, al Vice-Presidente.

#### **Art. 17.**

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso oppure anche al di fuori degli stessi. Non c'è incompatibilità di carica se in una sola persona vengono riunite le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere o Segretario e Tesoriere.

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità ed i libri associativi;

Spetta al Tesoriere

- emettere i mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente in veste di direttore amministrativo.

#### **Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore dei Conti**

##### **ART. 18**

L'Associazione può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore dei conti.

Nel caso di nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti lo stesso è composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati dall'Assemblea, anche tra persone non associate e dotate di specifica competenza in materia contabile e di revisione di bilancio.

Al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore dei conti spetta il compito di:

- a. provvedere al riscontro degli atti di gestione;
- b. accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c. esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- d. effettuare verifiche di cassa.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di consigliere ed ha la durata di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea che approva il bilancio di previsione e consuntivo e sono invitati ad assistere, con facoltà di parola e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Comitato scientifico**

##### **ART. 19**

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico il quale è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Comitato Scientifico è composto da persone che si caratterizzano per il possesso di professionalità specifiche inerenti la cultura ambientale della produzione agricola biologica e biodinamica a tutela della natura, che condividano le finalità e siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Per la discussione su specifiche tematiche, il Presidente può invitare a prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico personalità ed esperti esterni.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convochi di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico, organo di consulenza sotto il profilo scientifico:

- a. esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- c. propone attività inerenti la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- d. fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'Associazione;
- e. si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

#### **Esercizi associativi**

##### **Art. 20.**

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il consuntivo di gestione dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

##### **Art. 21.**

L'Associazione terrà a cura del Segretario:

- libro Verbali Assemblee degli Associati;
- libro Verbali Consiglio Direttivo;
- libro giornale ed, se necessario, registri fiscali;
- libro Inventari;
- libro degli associati.

#### **Patrimonio comune**

##### **Art. 22.**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dall'introito delle quote d'iscrizione all'Associazione;
- da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'Associazione;
- da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti pubblici o privati;
- da redditi patrimoniali;
- dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

- da ogni iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione.

#### Proibiviri

##### Art. 23.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea. Il Collegio dei probiviri dureranno in carica tre esercizi, saranno rieleggibili e giudicheranno *ex bono et equo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Scioglimento.

##### Art. 24.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti. Inoltre l'Associazione si estingue se il numero dei soci scende a meno di tre. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità o ad altre associazioni che abbiano per scopo analogo a quello della presente associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Disposizioni generali e finali

##### Art. 25.

Secondo le disposizioni del d.lgs. 460/1997, per la definizione di ente non commerciale per un'Associazione, si integrano e ribadiscono - per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:

- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.
- Il consuntivo di gestione elaborato dal Consiglio direttivo sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.
- Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili nel tempo.

Per quanto riguarda quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione può avvalersi, oltre che del volontariato dei soci, dei seguenti mezzi:


- dell'eventuale assunzione di dipendenti;
- di eventuali prestazioni professionali o di collaboratori.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

##### Art. 26.

Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.

Il Presidente



Il Segretario

